

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI

AVVERTENZA

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, **prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione**. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-*quater* del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

1. INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE

1.1 Identificazione dell'intermediario

Nome e Cognome:

Sezione RUI: Numero Data iscrizione:

Sede legale:

Recapito telefonico: e-mail:

Pec: sito internet:

Nella sua qualità di:

- ☐ Ditta individuale
- ☐ Rappresentante legale
- ☐ Amministratore delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Responsabile dell'attività d'intermediazione
- ☐ Addetto all'intermediazione al di fuori dei locali del broker (dipendente/collaboratore)
- ☐ Addetto all'intermediazione al di fuori dei locali del *collaboratore* (persona fisica o giuridica) del broker
- ☐ Responsabile dell'attività di intermediazione del *collaboratore* (persona giuridica) del broker
- ☒ Società di intermediazione assicurativa (Broker) – persona giuridica iscritta nella sezione B del RUI

⇒ Nel caso in cui il soggetto che entra in contatto con il contraente operi per conto di un collaboratore del broker, iscritto nella sezione E del RUI anche a titolo accessorio, compilare il seguente riquadro:

Il soggetto di cui sopra opera per conto del seguente collaboratore, anche a titolo accessorio, del broker:

Nome Cognome/Denominazione sociale _____
N° Iscrizione RUI Sez.E _____ (ovvero) N° Iscrizione RUI Sez. E accessorio _____
Data iscriz. _____ Sede legale _____
Telefono _____ E-mail _____ PEC _____
Sito internet _____

ATTIVITÀ SVOLTA PER CONTO DI:

Denominazione sociale: **Etica Broker S.r.l** Sede legale: **Via Collodi Carlo, 1 - 40012 Calderara di Reno (BO)**

N° Iscriz. RUI/Sezione: **B – Broker** Data iscrizione: **2 agosto 2011**

Sito internet: **<https://eticabroker.it>** Recapito telefonico: **051-313684**

E-mail: **info@eticabroker.it** PEC: **eticabroker@legalmail.it**

⇒ Nel caso in cui la distribuzione avvenga tramite un addetto operante esclusivamente all'interno dei locali dell'intermediario, non è richiesta l'indicazione nominativa dell'addetto; devono essere indicati i dati dell'intermediario per conto del quale l'attività è svolta.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI) sul sito internet dell'IVASS. L'IVASS è l'Istituto competente a vigilare sull'attività di distribuzione svolta.

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

- a. ☒ **Etica Broker S.r.l.** agisce su incarico del cliente.
- b. ☐ Il prodotto d'investimento assicurativo viene distribuito in collaborazione con il seguente altro intermediario ai sensi dell'art. 22, comma 10, del D.L. 179/2012, convertito nella L. 221/2012 (collaborazione orizzontale):

_____ Sezione ____ Ruolo: Emittente/Collocatore

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

L'intermediario indica se:

- detiene/**non detiene** una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione. In caso affermativo, indicarne la denominazione sociale: _____;
- un'impresa di assicurazione o l'impresa controllante un'impresa di assicurazione detiene/non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario. In caso affermativo, indicarne la denominazione sociale: _____.

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario: (sbarrare l'opzione ricorrente)

- a) ☒ fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private, ossia una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente;
- b) ☒ fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter, comma 4, del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti d'investimento assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
- c) ☐ fornisce consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art. 121-septies del Codice delle Assicurazioni Private;
- d) ☐ fornisce consulenza su base indipendente;
- e) ☐ fornisce una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti d'investimento assicurativi;
- f) ☐ distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione: _____.
- g) ☐ distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale. In tale caso, comunica al contraente la denominazione delle imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari; l'informazione è pubblicata sul sito internet dell'intermediario oppure affissa nei suoi locali. Il contraente può richiederne la consegna o la trasmissione;
- h) ☒ fornisce in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi, i limiti della copertura e ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata. L'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del KID e del DIP aggiuntivo IBIP;

i) illustra le strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi o alle strategie di investimento proposte. L'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del KID e del DIP aggiuntivo IBIP;

l) ☐ fornisce le seguenti ulteriori informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7, del Codice delle Assicurazioni Private: _____

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni e sugli incentivi

L'intermediario indica la natura del compenso:

- a. ☒ onorario corrisposto direttamente dal cliente, pari a euro _____; ove non sia possibile indicarne l'importo, specificare il metodo di calcolo: Sulla base di valutazioni soggettive, da effettuare caso per caso in relazione al singolo contratto;
- b. ☒ commissione inclusa nel premio assicurativo;
- c. ☐ altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'attività di distribuzione effettuata;
- d. ☐ combinazione delle diverse tipologie di compenso sopra indicate;
- e. ☐ l'importo del compenso corrisposto dal cliente e/o degli incentivi percepiti da un soggetto diverso dal contraente
- f. ☐ da una persona che agisce per suo conto: euro _____; se non è possibile indicarne l'importo, il metodo di calcolo è il seguente: _____;
- g. ☐ l'importo percepito per la valutazione periodica dell'adeguatezza: euro _____; ☐ non previsto;
- h. ☐ gli importi relativi a costi e oneri sono comunicati secondo la normativa applicabile e possono essere indicati anche nel KID e nel DIP aggiuntivo IBIP;

Nel caso di polizze r.c. auto, è indicata anche la misura delle provvigioni percepite, secondo quanto previsto dalla normativa sulla trasparenza dei premi r.c. auto. In caso di collaborazioni orizzontali o di intervento di intermediari iscritti nella sezione E del RUI, l'informativa sopra riportata riguarda complessivamente i compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

a. ☒ i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;

oppure

☐ l'intermediario ha stipulato una fidejussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 23.480. Tale importo è soggetto ad aggiornamento annuale in funzione delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.

b. Sono ammesse le seguenti modalità di pagamento dei premi:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.

c. I premi pagati all'iscritto nella Sezione B del RUI si considerano pagati direttamente all'impresa e attivano la garanzia solo se espressamente previsto nell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa stessa con l'intermediario, ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private.

Con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo, il rischio è collocato:

con l'Impresa _____

☐ con autorizzazione ai sensi dell'art. 118 CAP – pagamento del premio con efficacia liberatoria per il contraente.
☒ senza autorizzazione ai sensi dell'art. 118 CAP – pagamento del premio senza efficacia liberatoria per il contraente.

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a.** L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b.** Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il contraente/assicurato o l'avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico ha facoltà di proporre **reclamo** per **iscritto** al Broker al seguente indirizzo:

Etica Broker S.r.l.
Via Collodi Carlo, 1
40012 – Calderara di Reno (BO)
Partita Iva: 03137231209
Email: info@eticabroker.it
Pec: eticabroker@legalmail.it

Per i reclami relativi al comportamento dell'impresa di assicurazione, il contraente può rivolgersi direttamente all'impresa secondo le modalità e utilizzando i recapiti indicati nel DIP aggiuntivo IBIP relativo al prodotto d'investimento assicurativo distribuito.

Qualora non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, oppure in caso di mancato riscontro entro il termine di legge, il contraente, l'assicurato o l'avente diritto può rivolgersi all'IVASS o alla CONSOB, secondo quanto previsto nel DIP aggiuntivo IBIP e dalla normativa applicabile.

c. Il contraente, l'assicurato o l'avente diritto può presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo dopo aver presentato reclamo all'intermediario e/o all'impresa, qualora non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di mancato riscontro entro il termine di legge. Il ricorso è presentato tramite il portale www.arbitroassicurativo.org, dove sono consultabili i requisiti di ammissibilità, le modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile. In alternativa, ove applicabile, può presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'intermediario aderisce o è sottoposto. Resta ferma la possibilità di avvalersi degli altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente e indicati nel DIP aggiuntivo IBIP.

d. Gli assicurati possono rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione presso Consap S.p.A., Via Yser 14, 00198 Roma, numero unico di assistenza 06 85796888, e-mail fondobrokers@consap.it, PEC consap@pec.consap.it per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività d'intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui alla lettera a).

SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

L'intermediario comunica al contraente che:

- a.** può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, specificandone i contenuti e le modalità di attuazione, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis, 56-ter e 68-bis del Regolamento IVASS n. 40/2018, rinviando al DIP aggiuntivo IBIP la lettura di tutte le pertinenti informazioni;
- b.** le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2, commi da 1 a 5, della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento;

Etica Broker Srl